

Peraltro, in particolare per i fondi di origine contrattuale dei lavoratori dipendenti, questo ruolo condiziona anche la successiva fase funzionale. Tutti gli ordinamenti statutari di questi fondi, disciplinando l'assetto contributivo, operano un rinvio dinamico alle fonti istitutive e rimettono così ai contratti, agli accordi collettivi stipulati e alle loro eventuali modifiche la determinazione dell'articolazione e della misura della contribuzione. In questi casi, tra le fonti istitutive e lo strumento fondo pensione si configura un sistema di relazioni e interdipendenze.

Da qui può nascere l'esigenza di istituzionalizzare apposite strutture di collegamento, come in molti casi si è fatto (FONCHIM, COMETA, PREVICOOOPER, ALIFOND, SOCRATE, FONDENERGIA, FON.TE, PREVIAMBIENTE, FONCER). La composizione di dette strutture, solitamente denominate *consulte o comitati delle organizzazioni fondatrici*, si ispira, in analogia a quanto già avviene in forza di apposita previsione legislativa per gli organi del fondo, al criterio della partecipazione paritetica tra rappresentanti delle organizzazioni datoriali e di quelle dei lavoratori. Ma esse non sono assimilabili agli organi istituzionali del fondo, di cui non possono in alcun modo limitare o modificare prerogative e responsabilità.

Gli statuti prevedono che le strutture di collegamento siano informate su aspetti essenziali del divenire del fondo, quali i livelli di adesione dei lavoratori, l'andamento del flusso delle contribuzioni, l'elezione dell'organo assembleare. Si tratta di informazioni rilevanti per il ruolo che la legge riconosce alle fonti istitutive. Il livello di adesioni al fondo costituisce indicazione di primaria importanza per individuare l'eventuale necessità di interventi correttivi sul versante delle norme contrattuali ovvero propulsivi nella circolazione delle informazioni nei confronti dei potenziali aderenti. Del pari, è naturale che gli attori delle relazioni industriali di un settore conoscano in quali termini le obbligazioni contributive definite in sede contrattuale risultino nei fatti rispettate. Infine, per quanto riguarda l'organo di rappresentanza degli associati, l'azione dei sottoscrittori delle fonti istitutive, con strutture solitamente dotate di articolazione organizzativa e proiezione sul territorio, contribuisce a ridurre i costi indotti dalle operazioni di insediamento dell'organo assembleare e ad assicurare ampi livelli di partecipazione.

2.2.3 Forma giuridica e organi sociali

I fondi di categoria, comparto o raggruppamento sono obbligati ad adottare la forma di soggetto riconosciuto (associazione o fondazione); per gli altri, il decreto legislativo 124/1993 consente la possibilità di costituirsi nella forma dell'associazione non riconosciuta.

La preferenza generale è stata per la formula dell'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile.

Questa opzione, al di là della interferenza della normativa speciale del decreto legislativo 124/1993, ha avuto comunque delle ricadute sull'assetto organizzativo dei fondi, fortemente ispirato a quello proprio delle persone giuridiche in forma di associazione come regolate, per gli aspetti generali, dal codice. Da qui la presenza dell'organo assembleare e dell'organo di amministrazione, l'indicazione dei

componenti dell'organo di amministrazione da parte dell'assemblea e il modello di distribuzione delle competenze fra i due organi.

All'organo assembleare e a quello di amministrazione si aggiunge, in base all'indicazione del decreto legislativo 124/1993, l'organo di controllo. Altri principi inderogabili fissati dal decreto 124/1993 hanno naturalmente conformato gli ordinamenti statutari: la pariteticità della rappresentanza nei fondi caratterizzati da contribuzione bilaterale; il metodo elettivo, in base al quale spetta agli iscritti il diritto alla individuazione dei componenti gli organi stessi; la necessità di requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

A ragione della dimensione potenziale dei fondi costituitisi, la forma di assemblea privilegiata in tutti gli ordinamenti statutari non è stata quella, caratteristica delle associazioni, che vede la partecipazione diretta di tutti gli associati, bensì quella in cui l'organo in questione è composto da rappresentanti appositamente eletti dagli associati (cosiddetti delegati): i criteri e le modalità di elezione dei rappresentanti sono generalmente disciplinati da regolamenti elettorali che costituiscono parte integrante della fonte istitutiva.

Accanto alle funzioni tipiche dall'assemblea - approvazione del bilancio, elezione degli amministratori e dei revisori, esclusione del socio, modifiche dello statuto, scioglimento del fondo - alcuni statuti hanno inteso sottolineare la titolarità delle scelte inerenti gli indirizzi generali dell'attività del fondo (FONCHIM, FONDODENTISTI, FONDENERGIA, FONDO QUADRI FIAT, FONSER, PREVIAMBIENTE, COOPERLAVORO, FONCER). Negli ordinamenti statutari trova quindi spazio l'attribuzione in capo all'assemblea di funzioni quali la scelta della società incaricata della certificazione del bilancio, la determinazione della misura della quota di iscrizione - determinazione che, in quanto rientrante nel complessivo assetto contributivo del fondo, assume rilevanza anche per i soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive - o, ancora, l'approvazione della quota di contributi che l'organo di amministrazione prevede di destinare alla copertura degli oneri amministrativi del fondo (SOCRATE, COMETA, FONDO DIPENDENTI TRENTO ALTO ADIGE, ARCO, FONDAPI).

Laddove l'ordinamento statutario prevede la definizione di un regolamento di attuazione, volto a disciplinare gli aspetti operativi della vita del fondo, la sua approvazione è inclusa tra i compiti dell'assemblea.

Malgrado si tratti di compiti attribuiti dalla legge, nella maggior parte degli statuti sono state riproposte le funzioni essenziali del consiglio di amministrazione: definizione delle linee di indirizzo degli investimenti, scelta del gestore, osservanza delle norme sui conflitti di interesse, obbligo di segnalare condizioni atte a pregiudicare l'equilibrio del fondo e di disporre misure necessarie per la sua salvaguardia, fissazione dei parametri oggettivi e confrontabili per la verifica dei risultati di gestione, esercizio dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo.

Quasi tutti gli statuti, inoltre, hanno previsto l'obbligo di approntare modifiche statutarie a seguito di variazioni normative, la determinazione delle risorse che si prevede di destinare alla copertura degli oneri amministrativi, la stipula della convenzione con la banca depositaria e delle convenzioni con imprese assicurative

per le eventuali prestazioni di invalidità e premorienza, da effettuarsi sulla base di apposite offerte contrattuali.

Infine, tutti gli statuti hanno attribuito al consiglio funzioni di organizzazione amministrativa del fondo (nomina di presidente e vicepresidente, redazione del bilancio, individuazione della società di revisione da proporre all'approvazione dell'assemblea, informazione agli iscritti, verifica dei requisiti di adesione). Nella maggior parte degli statuti spetta inoltre all'organo di amministrazione la tenuta dei rapporti con i soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive ovvero con le strutture di collegamento appositamente previste.

Il consiglio di amministrazione, quale organo collegiale, deve esprimersi attraverso la formazione di una volontà unica, costruita al suo interno con il voto a maggioranza. Pressoché tutti gli statuti hanno fissato *quorum* costitutivi e deliberativi qualificati per materie cui si attribuisce particolare rilevanza, quali la definizione dei criteri di investimento, la scelta dei gestori e della banca depositaria, la nomina del presidente.

Per effetto del rinvio che il decreto legislativo 124/1993 opera all'articolo 2407 del codice civile, nonché dei particolari requisiti di professionalità previsti dalla normativa secondaria in capo ai componenti (iscrizione all'apposito albo dei revisori contabili), l'organo preposto al controllo della gestione del fondo è sostanzialmente assimilato al collegio sindacale delle società. In gran parte mutuata dal codice civile, la disciplina relativa al collegio dei revisori risulta, quindi, negli statuti, omogenea.

Lo statuto di molti fondi prevede, infine, la figura di un direttore responsabile, delegato a tradurre operativamente le decisioni degli organi statutari anche attraverso il coordinamento della struttura organizzativa (FONCHIM, FONDODENTISTI, FONDENERGIA, FUNDUM, FONDO DIPENDENTI TRENTINO ALTO ADIGE, PREVIDOC, FONLIGURE, COOPERLAVORO, PREVICALV).

2.2.4 L'assetto contributivo

Per l'individuazione dell'assetto contributivo, gli ordinamenti statutari dei fondi per i lavoratori dipendenti operano un rinvio dinamico alle previsioni dei contratti e degli accordi collettivi, atti negoziali che collocano l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel contesto del sistema di relazioni industriali del settore⁷.

I contributi previsti si compongono delle quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché della quota di TFR, e sono calcolati in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR⁸.

⁷ I dati riportati in tabella concernono solo 13 fondi negoziali. Nei fondi intercategoriaли (Cooperlavoro, Fondo Dipendenti Trentino Alto Adige), gli assetti contributivi variano a seconda del settore di lavoro dell'iscritto, essendo la contribuzione determinata con riferimento a tutti gli accordi e contratti collettivi nazionali stipulati. Nel Fondo Quadri e Capi Fiat la contribuzione è articolata in ragione di peculiari elementi retributivi della categoria professionale alla quale il fondo è rivolto.

⁸ In alcuni casi (Cometa) i contributi non sono riferiti alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, ma solo ad alcuni suoi elementi, che, costituendo comunque la maggior parte della retribuzione, rendono sostanzialmente equivalenti le due basi di calcolo.

Percentuali di contribuzione ai fondi pensione

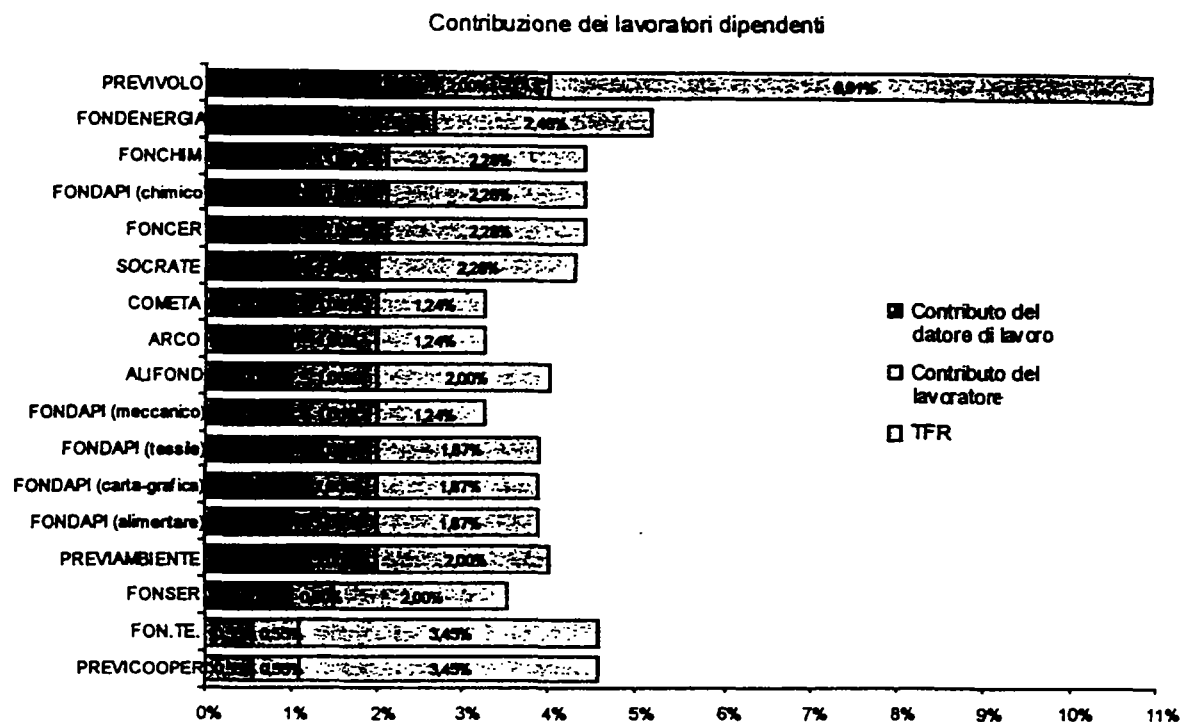
FONDI	Contributo del lavoratore datore di lavoro		TFR
FONTE	0,55	0,55	3,45
PREVICOOPER	0,55	0,55	3,45
SOCRATE	1,00	1,00	2,28
COMETA	1,00	1,00	1,24
FONSER	0,50	1,00	2,00
ARCO	1,00	1,00	1,24
ALIFOND	1,00	1,00	2,00
FONDAPI (meccanico)	1,00	1,00	1,24
FONDAPI (tessile)	1,00	1,00	1,87
FONDAPI (carta grafica)	1,00	1,00	1,87
FONDAPI (alimentare)	1,00	1,00	1,87
PREVIAMBIENTE	1,00	1,00	2,00
FONCHIM	1,06	1,06	2,28
FONDAPI (chimico)	1,06	1,06	2,28
FONCER	1,06	1,06	2,28
FONDENERGIA	1,32	1,35	2,49
PREVIVOLO	2,00	2,00	6,91

N.B.: Per i lavoratori di prima occupazione la quota TFR è pari per legge al 6,91%

Tutti i fondi rivolti ai lavoratori dipendenti hanno adottato le tre forme di contribuzione previste dalla legge.

Generalmente contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore più bassi sono compensati da quote del TFR più alte (FON.TE. e PREVICOOPER); PREVIVOLO stabilisce livelli contributivi alti sia per il datore di lavoro (2%) sia per il lavoratore (2%), pur prevedendo la destinazione integrale del TFR.

In genere, la misura dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore coincidono, e sono fortemente concentrate intorno al valore dell'1%, ovvero largamente al di sotto del limite massimo del 2% della retribuzione lorda deducibile fiscalmente. La quota di TFR, invece, presenta una variabilità più elevata.

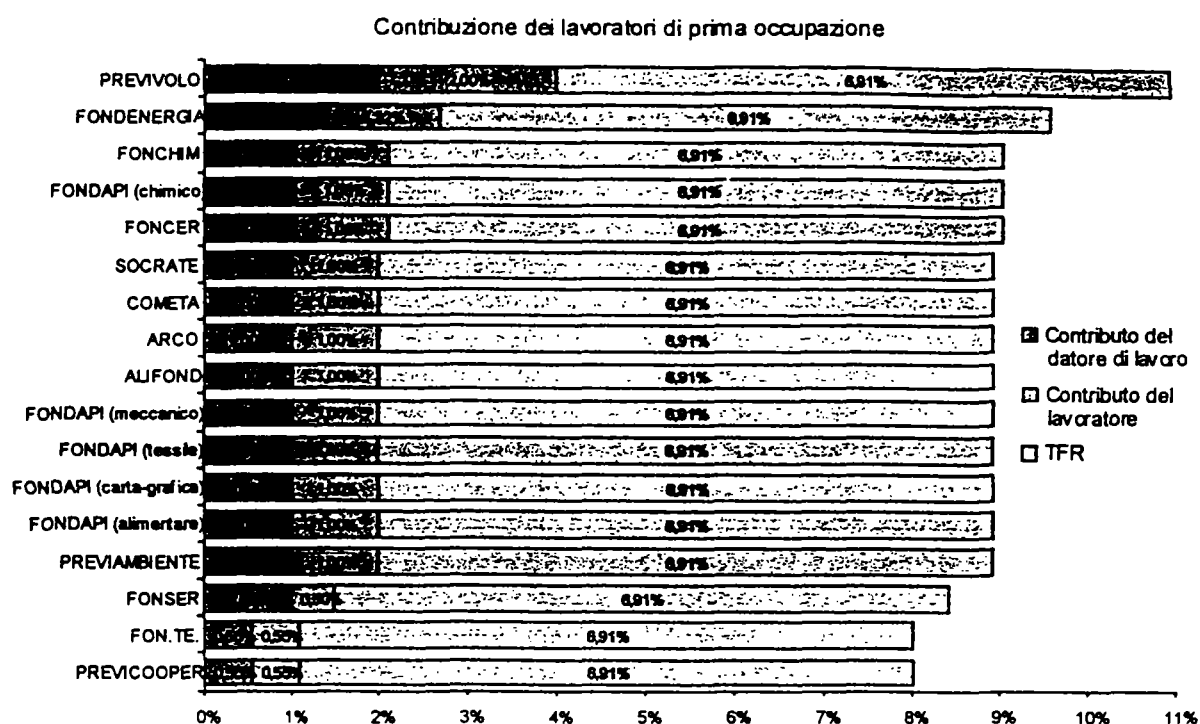


Oltre il 90% dei fondi prevede un contributo totale tra il 3% ed il 5,2%, con una variabilità molto contenuta. Valori maggiori caratterizzano il solo PREVIVOLO, peraltro rivolto a un'area di destinatari limitata.

Quanto ai lavoratori di prima occupazione, per i quali la legge obbliga alla destinazione integrale del TFR, i fondi prevedono una contribuzione tra l'8% ed il 9,6%. Il fondo PREVIVOLO è l'unico che presenta un valore esterno a tale fascia, pari al 10,91%.

Va osservato, infine, che in nessun contratto o accordo collettivo sono state previste contribuzioni a carico del datore di lavoro o del lavoratore in misura differenziata per i lavoratori di prima occupazione. Inoltre, nessun fondo ha usufruito della possibilità, prevista per le imprese con meno di 25 dipendenti, di sospendere temporaneamente la destinazione al fondo pensione dell'accantonamento annuale del TFR.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Per i lavoratori autonomi, gli statuti hanno previsto, di regola, livelli minimi e massimi di contribuzione, consentendo al lavoratore di determinare, entro tale fascia, la propria contribuzione, commisurata, in linea con le previsioni legislative, al reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini fiscali.

FONDI	Contributo in % del reddito di lavoro autonomo	
	Min	Max
FUNDUM	2	20
FONDODENTISTI	1	50
PREVICLAV	1	6
FONLIGURE	a scelta dell'aderente	
PREVIDOC	1	6

Tutti i fondi, eccetto ALIFOND e FONSER, hanno previsto il versamento, all'atto dell'adesione, di una quota di iscrizione. Nei fondi a contribuzione bilaterale, sono state previste quote da un minimo di £10.000 a un massimo di £30.000, ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in parti uguali (FONDO QUADRI E CAPI FIAT, PREVIVOLO, COMETA, COOPERLAVORO, FONDO DIPENDENTI TRENTINO ALTO ADIGE, PREVIAMBIENTE) o con maggior onere a carico del datore di lavoro (FONCER, PREVICOOPER, FONDAPI, FON.TE, SOCRATE, FONCHIM, FONDENERGIA), e solo in un caso poste a carico dei soli lavoratori (ARCO).

In molti fondi, l'attività di avvio del fondo è stata finanziata con contributi a carico delle aziende stabiliti contrattualmente in funzione degli occupati.

Nei fondi per i lavoratori autonomi sono state previste quote di iscrizione il cui ammontare varia dalle 20 mila lire previste da FONLIGURE alle 60 mila lire di PREVIDOC.

2.2.5 Le linee di investimento

Tutti gli statuti hanno previsto che l'intero complesso delle risorse sia affidato in gestione ai soggetti autorizzati per legge (banche, assicurazioni, SIM, società di gestione del risparmio): nessun fondo ha inteso riservarsi la facoltà di acquisire direttamente, ancorché entro i limiti di legge, azioni o quote di società immobiliari, nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi. Per la scelta dei gestori, compito attribuito per legge all'organo di amministrazione, si è indicata la necessità di comparare più offerte di soggetti da individuarsi in base a elementi di solidità e affidabilità, e ai risultati conseguiti in passato.

Come già osservato, tutti gli statuti hanno previsto che l'organo di amministrazione determini parametri oggettivi e confrontabili da utilizzare ai fini del controllo e della valutazione dell'operato dei gestori.

L'orientamento statutario prevalente è stato quello di stabilire un assetto gestionale di tipo monocomparto, prevedendo, tuttavia, tramite modifica statutaria, il passaggio a una gestione pluricomparto.

Attualmente cinque fondi (FONDODENTISTI, FONSER, PREVIVOLO, PREVIDOC, PREVICLAV) prevedono una gestione pluricomparto, consentendo all'aderente di scegliere, all'atto dell'iscrizione, la linea di investimento alla quale intende aderire, con facoltà, peraltro, di cambiare comparto di iscrizione, nel rispetto di modalità statutariamente previste. Il trasferimento da un comparto a un altro può essere a titolo gratuito (FONSER, PREVIVOLO, PREVICOOPER, PREVICLAV), ovvero oneroso (FONDODENTISTI). Nei suddetti fondi, i comparti di investimento sono strutturati in modo tale da configurare diversi profili di rischio e rendimento.

Tra i fondi autorizzati all'esercizio dell'attività, soltanto FONCHIM ha già stipulato, dopo aver valutato le offerte provenienti da diversi operatori, le convenzioni di gestione, previa la verifica di conformità agli schemi da parte della Commissione di vigilanza.

Per la gestione delle risorse, FONCHIM si avvale di sei gestori: due imprese di assicurazione, due società di gestione del risparmio e due società di intermediazione mobiliare.

Tre delle convenzioni stipulate sono basate su un profilo di gestione bilanciato.

I gestori potranno investire in titoli di stato e in obbligazioni emessi nei paesi aderenti all'Unione Europea e negli Stati Uniti, nonché in azioni.

In coerenza con le disposizioni di legge, le convenzioni contengono l'individuazione dei *benchmark*, vale a dire dei parametri per la valutazione dei risultati dei gestori. Per il profilo di gestione bilanciato, il *benchmark* è composto per il 40% da un paniere di titoli di stato di Paesi dell'Unione Europea con scadenza

compresa fra 1 e 3 anni e per il 60% da una combinazione di indici dei mercati azionari dei principali paesi industriali.

Le altre tre convenzioni sono invece basate su un profilo di gestione monetario.

I gestori potranno investire in titoli di stato e in obbligazioni emessi nei Paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. Per il profilo di gestione monetario, le convenzioni prevedono come *benchmark* un paniere di titoli di stato di Paesi dell'Unione Europea con scadenza compresa fra 1 e 3 anni.

Le convenzioni hanno una durata di 4 anni e prevedono il costante monitoraggio da parte del Fondo dei risultati ottenuti da ciascun gestore.

Gli altri 3 fondi negoziali attualmente autorizzati all'esercizio dell'attività risultano avere appena avviato il processo di selezione dei gestori, concluso il quale presenteranno alla Commissione di vigilanza istanza per l'esame delle relative convenzioni. Si tratta di FONDENERGIA, del FONDO QUADRI E CAPI FIAT e di COMETA.

2.2.6 Le prestazioni

Gli statuti stabiliscono i requisiti per la maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche, nel quadro delle previsioni del decreto legislativo 124/1993. Quest'ultimo fissa alcune condizioni: per la pensione complementare di vecchiaia, la stessa età pensionabile richiesta per il trattamento pubblico di vecchiaia e un requisito di almeno cinque anni di partecipazione al fondo pensione; per la pensione complementare di anzianità, ugualmente un requisito di età anagrafica, individuata in un'età di non più di dieci anni inferiore all'età pensionabile prevista nel sistema pubblico per il pensionamento di vecchiaia, e un requisito di partecipazione al fondo pensione di almeno quindici anni.

I margini di discrezionalità lasciati agli statuti sono stati utilizzati per confermare un sistema di accesso alle prestazioni fondato su requisiti non particolarmente selettivi. Al massimo, il requisito di partecipazione al fondo è stato portato da 5 a 10 anni per le pensioni complementari di vecchiaia (tredici statuti) e da 15 a 20 anni per le pensioni complementari di anzianità (due statuti). Inoltre, sulle condizioni di accesso alle prestazioni si fa riferimento ai periodi di partecipazione al fondo e non di effettiva contribuzione.

In coerenza con le previsioni di legge, gli statuti contemplano la possibilità di accesso alle prestazioni complementari in termini anticipati rispetto a quanto stabilito dalle norme che regolano il diritto alla pensione nel sistema obbligatorio.

Relativamente ad eventuali prestazioni accessorie per invalidità e premorienza, alcuni statuti (FONDO QUADRI E CAPI FIAT, PREVIVOLO, PREVIDOC, FONLIGURE, PREVIAMBIENTE, PREVICLAV, FONCER) hanno delineato, in chiave programmatica, la possibilità di stipulare apposite convenzioni con imprese assicurative. Solo lo statuto di FONDODENTISTI ha già previsto la possibilità di attivazione delle prestazioni accessorie, con la facoltà riconosciuta di richiedere,

all'atto dell'adesione, che una parte dei contributi (non superiore al 10%) sia destinata alla copertura delle suddette prestazioni.

2.2.7 Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

La trasposizione della normativa sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, effettuata dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 124/1993, ha avuto seguito in tutti gli statuti.

Gli statuti hanno trattato, in particolare, due aspetti: la misura individuale della quota suscettibile di anticipazione, fatta coincidere con l'intero ammontare della posizione individuale corrispondente al trattamento accantonato presso il fondo ovvero, in altri casi, a una percentuale di esso (in genere, il settanta per cento); un limite generale, riguardante l'ammontare massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili in ogni anno in considerazione di dichiarate esigenze di equilibrio e stabilità dei fondi.

Le discipline statutarie in tema di riscatto e di trasferimento presso altro fondo vanno, a loro volta, considerate in relazione alle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 124/1993. Nell'ambito dei principi posti da tale articolo, che affida agli statuti il compito di stabilire "misure, modalità e termini di esercizio" delle facoltà di riscatto e di trasferimento, la misura della quota riscattabile ovvero trasferibile è individuata nell'intero ammontare della posizione individuale maturata.

Le ipotesi di riscatto e di trasferimento hanno come presupposto il venir meno dei "requisiti di partecipazione alla forma pensionistica". Per il trasferimento volontario le discipline statutarie confermano generalmente i limiti temporali fissati dal comma 3-bis dell'articolo 10: cinque anni di permanenza presso il fondo da cui ci si intende trasferire nei primi cinque anni di vita del fondo stesso, tre anni successivamente.

Nessun fondo, infine, ha previsto oneri in caso di trasferimento della posizione individuale.

2.3 Profili strutturali dei fondi pensione in corso di autorizzazione

Una rapida considerazione delle caratteristiche dei fondi non compresi tra quelli esaminati, in quanto hanno presentato istanza di autorizzazione più di recente, conferma i tratti e le tendenze emersi dall'analisi dei profili strutturali e ordinamentali dei fondi sin qui autorizzati.

In particolare, sul versante dei lavoratori dipendenti, risulta confermata la tendenza a perseguire ampie dimensioni della base associativa, tendenza che si realizza, sempre di più, attraverso la tecnica del concorso di più associazioni e

organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro alla sottoscrizione della fonte istitutiva del fondo pensione.

In taluni casi, si tratta di una pluralità di associazioni nazionali di categoria la cui affinità è riconducibile ai settori di attività produttiva ovvero a prassi consolidate del sistema di relazioni industriali (PREVIMODA). In questo caso, meccanismi già consolidati di contrattazione collettiva hanno portato le parti a configurare un assetto contributivo omogeneo per tutti i settori coinvolti.

In altri casi, gli elementi di affinità vanno piuttosto ricercati nell'ambito territoriale di operatività delle organizzazioni promotrici. E' il caso dei fondi territoriali della Valle d'Aosta: FOPAVA, rivolto ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che operano nella regione e istituito con il concorso delle principali associazioni di categoria regionali; FOPADIVA, rivolto ai lavoratori dipendenti della stessa regione e istituito su iniziativa delle principali associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della regione. In questi casi, per ogni aderente, la contribuzione è determinata operando un rinvio dinamico agli assetti contributivi stabiliti nei rispettivi contratti e accordi collettivi di lavoro.

3. I fondi aperti

3.1 Promotori, destinatari e iscritti

Il decreto legislativo 124/1993, all'articolo 9, prevede che i soggetti abilitati alla gestione di fondi pensione complementari (banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio e SIM) possano istituire forme pensionistiche complementari aperte a tutti coloro per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di fondi pensione negoziali.

Tipologia	Società promotrici	Composizione
Banca	4	7%
Compagnie di Assicurazione	33	59%
Società di Gestione	15	27%
SIM	4	7%
		100%

Dall'esame dei fondi autorizzati alla costituzione, emerge una netta prevalenza delle imprese di assicurazione e delle società di gestione del risparmio.

Nella maggioranza dei casi ogni operatore si è limitato a promuovere un solo fondo pensione aperto, per un totale complessivo, al 15 marzo 1999, di 75 fondi autorizzati alla costituzione.

Società che hanno istituito:	Società promotrici	Fondi
1 fondo pensione	47	47
2 fondi pensione	5	10
3 fondi pensione	1	3
4 fondi pensione	1	4
5 fondi pensione	1	5
6 fondi pensione	1	6
Totale	56	75

La totalità dei fondi autorizzati si rivolge a tutte le categorie di lavoratori potenzialmente interessate all'adesione, non essendo consentita la costituzione di un fondo orientato esclusivamente alla raccolta delle adesioni di lavoratori di determinati settori produttivi. Come detto, peraltro, l'adesione a un fondo aperto risulta condizionata alla circostanza che "non sussistano o non operino" le fonti istitutive dei fondi pensione negoziali. Detta condizione, di cui all'articolo 9 del decreto 124/1993, è stata ripresa in tutti i regolamenti di fondi aperti.

Iscritti e contributi raccolti dai fondi pensione aperti

	31/12/98	31/12/99
Fondi	71	75
di cui promossi da:		
Imprese di assicurazione	39	39
Società di gestione del risparmio	26	28
Banche	2	4
SIM	4	4
Iscritti	14.633	20.332
Ammontare dei contributi (miliardi di lire)	41,0	57,9

N.B.: i dati si riferiscono ai 18 fondi aperti operativi alla data del 31/1/1999.

La maggior parte degli iscritti ai fondi aperti (l'80%) rappresenta le categorie dei lavoratori autonomi. In ragione di questo dato, in analogia a quanto effettuato per i fondi negoziali, si è ritenuto di poter confrontare la struttura della popolazione iscritta con quella degli iscritti alle gestioni pensionistiche obbligatorie per i lavoratori autonomi dell'INPS. Dato il numero estremamente limitato degli iscritti rispetto all'universo dei lavoratori autonomi, il confronto assume un rilievo puramente indicativo.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Distribuzione degli iscritti per attività lavorativa e sesso

Professione	Maschi	Femmine	Totale
Imprenditori	659	121	780
Liberi Professionisti	121	77	198
Lavoratori in proprio	3.179	901	4.080
Altri lavoratori autonomi	1.379	461	1.840
Lavoratori dipendenti	95	65	160
Totale	5.650	1.671	7.321

N.B.: I dati si riferiscono a 9 dei 18 fondi aperti operativi al 31/1/1999.

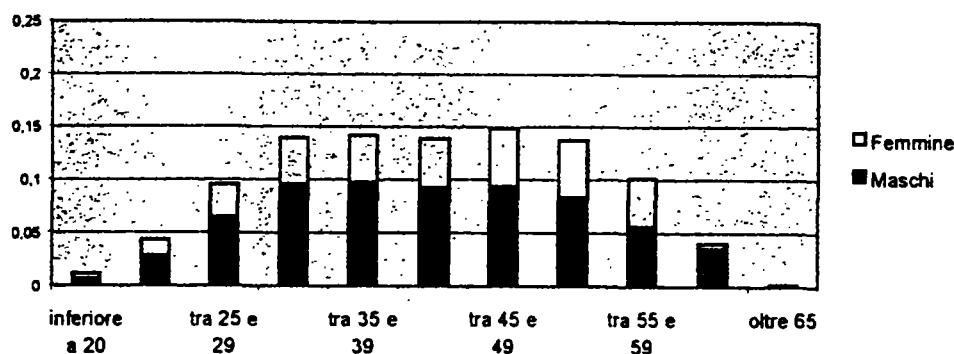
In ogni caso, con riferimento a questa piccola popolazione, anche per i fondi aperti si registra una concentrazione degli iscritti nelle fasce centrali di anzianità anagrafica, in particolare in quelle tra i trenta e i cinquantacinque anni.

Iscritti ai fondi aperti per sesso e classi di età
al 31/12/1998

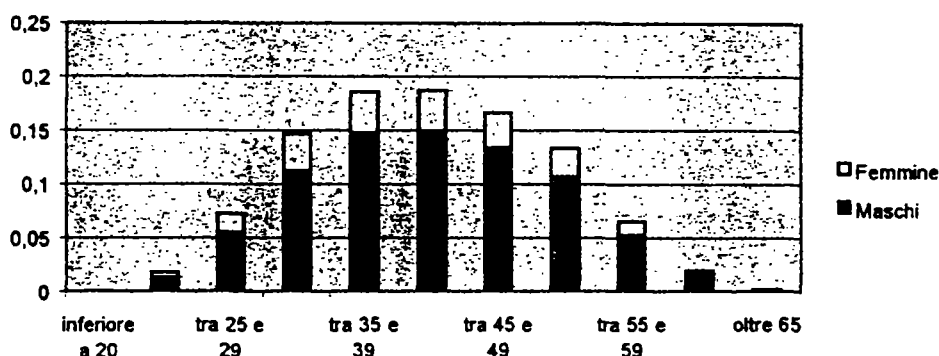
Età	Maschi	Femmine	Totale	%
inferiore a 20	9	4	13	0,09
tra 20 e 24	195	72	267	1,82
tra 25 e 29	813	253	1.067	7,29
tra 30 e 34	1.648	502	2.148	14,88
tra 35 e 39	2.161	561	2.722	18,60
tra 40 e 44	2.184	559	2.743	18,74
tra 45 e 49	1.986	469	2.435	16,64
tra 50 e 54	1.570	389	1.958	13,38
tra 55 e 59	774	184	959	6,55
tra 60 e 64	258	30	288	1,97
oltre 65	30	4	35	0,24
TOTALE	11.806	3.027	14.833	
%	79,3	20,7	100,00	

Su 100 iscritti ai fondi aperti, 82 risultano quelli con un'età compresa tra i trenta e i cinquantacinque anni (65 uomini e 17 donne). Nel totale delle gestioni dei lavoratori autonomi per le stesse classi di età, gli iscritti sono circa 71 di cui 47 uomini e 24 donne. La minore partecipazione femminile ai fondi pensione, rispetto al già esiguo peso degli iscritti di sesso femminile ai fondi pensionistici obbligatori gestiti dall'INPS, sembra confermare il dato emerso dall'analisi delle adesioni ai fondi negoziali.

Età e sesso dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS



Età e sesso degli iscritti ai fondi aperti



Fonte: per i dati relativi al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti si tratta di aggregazioni su dati INPS.

3.2 L'assetto organizzativo interno

Il provvedimento di autorizzazione, rilasciato dalla Commissione d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori, consente alla società istante di procedere alla costituzione di un patrimonio separato ed autonomo che non potrà essere distratto dal fine previdenziale al quale è destinato.

Essendo costituito come patrimonio di destinazione all'interno della società promotrice, il fondo pensione aperto non è dotato di organi propri. Conformemente con le vigenti disposizioni normative (decreto del Ministro del lavoro 211/1997 e decreto del Ministro del tesoro 703/1996), tutti gli ordinamenti regolamentari prevedono, tuttavia, la nomina, da parte del consiglio di amministrazione del soggetto promotore, di un "responsabile del fondo". A questa figura, che pure è espressione della società (può essere nominato un componente dello stesso consiglio di amministrazione), è attribuito il potere di sovrintendere all'amministrazione e alla gestione finanziaria del fondo.

Seguendo le indicazioni dello schema di regolamento elaborato dalle principali associazioni degli operatori finanziari e assicurativi (ABI, ANIA, ASSOGESTIONI), in tutti gli ordinamenti dei fondi si attribuisce al responsabile del fondo il compito di verificare la coerenza delle politiche di investimento con i principi posti dalla normativa vigente, l'esercizio del diritto di voto inerente ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo, il coordinamento delle attività amministrative e contabili, l'attuazione delle comunicazioni periodiche agli iscritti. Si prevedono, inoltre, momenti di interlocuzione diretta con la Commissione di vigilanza, ad esempio in occasione della predisposizione della relazione annuale relativa al complesso delle attività e dei controlli effettuati, o nel caso di insorgenza di situazioni di conflitto di interesse.

Infine, sempre il responsabile del fondo controlla il rispetto dei contratti con la banca depositaria, con eventuali gestori delegati e con la compagnia di assicurazione per l'erogazione delle rendite e delle eventuali prestazioni accessorie. Di questi contratti egli potrà anche proporre al Consiglio di amministrazione la modifica delle condizioni o la risoluzione.

Funzionale allo svolgimento degli incarichi assegnati è la possibilità per il responsabile di avere libero accesso a tutte le informazioni riguardanti il fondo pensione aperto, anche attraverso la partecipazione diretta alle riunioni del Consiglio di Amministrazione su materie riguardanti il Fondo.

Tutti i fondi hanno previsto l'obbligo di certificazione del bilancio da parte di una società di revisione e una gran parte degli ordinamenti regolamentari autorizzati ha contemplato la possibilità di conferire a società esterne la gestione amministrativa e contabile del fondo, ivi compresa la tenuta delle posizioni individuali degli iscritti. In questi casi è stata comunque indicata la permanenza in capo al soggetto promotore della responsabilità per l'operato del terzo delegato.

3.3 Le prestazioni

I regolamenti dei fondi pensione aperti nell'indicare le condizioni che danno luogo al diritto alle prestazioni pensionistiche hanno puntualmente ripreso le previsioni del decreto legislativo 124/1993.

In particolare, accanto al requisito anagrafico (che per le prestazioni di vecchiaia è legato al compimento dell'età pensionabile, mentre per le prestazioni di anzianità è stabilito in un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza) è previsto un periodo minimo di iscrizione al Fondo pari a cinque anni per la pensione complementare di vecchiaia e a quindici anni per la pensione complementare di anzianità. Ai fini del calcolo dell'anzianità di partecipazione a un piano pensionistico complementare, tutti i regolamenti di fondi aperti hanno riconosciuto l'anzianità maturata dall'aderente presso altri fondi pensione.

Con riguardo alla facoltà riconosciuta all'iscritto di riscuotere sotto forma di capitale una quota della prestazione pensionistica, la totalità dei fondi autorizzati ha

ammesso l'esercizio di detta facoltà entro il limite massimo consentito, corrispondente al 50% della posizione individuale maturata.

Una buona parte dei fondi autorizzati ha, inoltre, riconosciuto agli iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 un regime di deroga per il diritto alle prestazioni, in base al quale l'intero ammontare della prestazione pensionistica complementare può essere riscosso in capitale.

L'erogazione delle rendite avviene in convenzione con una compagnia di assicurazione, alla quale sarà versato, all'atto dell'esercizio del diritto, l'importo relativo al valore della posizione individuale, detratta la quota di prestazione erogata in capitale, come premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

Con riguardo alle prestazioni accessorie per invalidità e premorienza, su 75 fondi autorizzati 28 hanno previsto l'erogazione di prestazioni assicurative accessorie.

3.4 Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Tutti i fondi aperti autorizzati consentono ai propri iscritti, per i quali da almeno otto anni siano accumulati contributi relativi a quote di trattamento di fine rapporto, di richiedere anticipazioni per l'acquisto della prima casa o per eventuali spese sanitarie. Non ricorrono ulteriori limitazioni, pure possibili. La misura dell'anticipazione è sempre circoscritta al valore della posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote di trattamento di fine rapporto.

Con riguardo alle richieste di trasferimento o riscatto della posizione individuale, i regolamenti dei fondi autorizzati, coerentemente con le attuali disposizioni normative, distinguono fra ipotesi di trasferimento volontario e richieste di trasferimento derivanti da cambiamenti dell'attività lavorativa.

In riferimento a queste ultime fattispecie, tutti i regolamenti dei fondi autorizzati riconoscono al lavoratore il diritto di richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altro fondo pensione al quale il lavoratore stesso possa accedere in ragione dell'attività lavorativa svolta. Così, ad esempio, nel caso in cui, successivamente all'adesione al fondo aperto, vi sia stata la costituzione di un fondo aziendale o di un fondo di categoria cui il lavoratore può aderire o, ancora, per nuova attività lavorativa che dia diritto di accesso ad un fondo aziendale, di categoria o anche a un altro fondo aperto cui il nuovo datore di lavoro aderisca su base contrattuale collettiva.

Nel caso di cessazione dell'attività lavorativa o qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo di un iscritto su base contrattuale collettiva, è consentito il riscatto della posizione maturata o, in alternativa, la permanenza nel fondo anche in assenza di contribuzione. Qualora l'adesione sia avvenuta su base contrattuale collettiva, è inoltre ammessa la prosecuzione del piano pensionistico sulla base dei criteri che regolano l'adesione individuale.

Queste ipotesi alternative consentono agli iscritti di mantenere la propria posizione previdenziale anche in situazioni di temporanea interruzione dell'attività lavorativa o, nel caso di adesione su base collettiva, di mutare le condizioni della propria partecipazione al piano pensionistico senza doverlo necessariamente interrompere.

Tutti i fondi autorizzati, adeguandosi alle disposizioni normative di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 124/1993, hanno altresì previsto che, accertata la sussistenza dei requisiti, il soggetto promotore provveda al trasferimento o al riscatto nel termine massimo di 60 giorni.

Con riguardo ai casi di trasferimento volontario, i regolamenti dei fondi pensione autorizzati prevedono, riprendendo puntualmente il disposto di cui all'articolo 10, comma 3 bis, del decreto legislativo 124/1993, la facoltà degli iscritti di richiedere il trasferimento della propria posizione ad altro fondo pensione decorso un periodo minimo di permanenza nel fondo, fissato in 5 anni, per i primi cinque anni di vita del fondo, e successivamente in 3 anni.

Inoltre, anche a seguito delle indicazioni ricevute dalla Commissione di vigilanza, è stata sempre riconosciuta agli iscritti la facoltà di trasferire la propria posizione, a prescindere da periodi minimi di permanenza nel fondo, nel caso di introduzione di modifiche peggiorative delle condizioni economiche che regolano la partecipazione al fondo. Al fine di assicurare agli iscritti la disponibilità di un intervallo di tempo idoneo a consentire una effettiva valutazione delle modifiche introdotte e l'individuazione di un nuovo fondo presso il quale trasferire la propria posizione previdenziale, tutti i regolamenti dei fondi autorizzati hanno previsto un intervallo di almeno 90 giorni fra la comunicazione delle modifiche e la data di efficacia delle stesse.

3.5 Gli aspetti contributivi

Lo schema di regolamento predisposto dalle associazioni degli operatori finanziari e assicurativi prevede i seguenti modelli di contribuzione al fondo:

- indicazione di una percentuale fissa degli imponibili di riferimento, come stabiliti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 124/1993;
- individuazione di un minimo e un massimo di contribuzione, definita sempre in ragione degli imponibili di riferimento (in questo caso l'entità della contribuzione è definita all'atto dell'adesione e può essere successivamente variata entro i limiti fissati);
- rinvio della determinazione della contribuzione all'atto dell'adesione con possibilità di variazioni successive (anche in questo caso la contribuzione è espressa in funzione degli imponibili di riferimento).

La quasi totalità dei fondi autorizzati si è orientata a favore del terzo modello, maggiormente flessibile.